




**COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO**

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI***



38060 – ALDENO – Piazza Cesare Battisti n. 5 – partita IVA 00379660228
tel. 0461-842523 fax 0461-842140

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 04.08.2004

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità del presente regolamento	pag. 07
Art. 2 Oggetto del regolamento	pag. 07
Art. 3 Campo di applicazione del presente regolamento	pag. 08
Art. 4 Definizioni	pag. 09
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	pag. 12
Art. 6 Attività di gestione dei rifiuti	pag. 14

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI ASSIMILABILI AGLI URBANI)

Art. 7 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 15
Art. 8 Norme di esclusione	pag. 16
Art. 9 Coefficiente di produttività specifica	pag. 16
Art. 10 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento	pag. 16

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 11 Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	pag. 18
Art. 12 Area di espletamento del pubblico servizio	pag. 18
Art. 13 Competenze del Gestore del Servizio	pag. 19
Art. 14 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole	pag. 20
Art. 15 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani	pag. 21
Art. 16 Usi vietati dei contenitori	pag. 21
Art. 17 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti	pag. 22
Art. 18 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati	pag. 23
Art. 19 Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni	pag. 23
Art. 20 Trasporto	pag. 23
Art. 21 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti	pag. 23
Art. 22 Smaltimento finale	pag. 24

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO

Art. 23 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia	pag. 24
--	---------

Art. 24 Raccolte differenziate a fini economico produttivi	pag. 24
Art. 25 Raccolte differenziate a fini conoscitivi	pag. 25
Art. 26 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta	pag. 25
Art. 27 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate	pag. 25
Art. 28 Centri di raccolta materiale	pag. 26
Art. 29 Modalità di effettuazione raccolte differenziate	pag. 26
Art. 30 Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	pag. 27
Art. 31 Modalità di raccolta differenziata dei materiali diversi dalla frazione umida e secca	pag. 28
Art. 32 Rifiuti urbani "pericolosi"	pag. 29
Art. 33 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi	pag. 30
Art. 34 Modalità di informazione dell'utenza	pag. 31
Art. 35 Divieti ed obblighi dell'utenza per materiali diversi dalla frazione umida e secca	pag. 31
Art. 36 Incentivi	pag. 32
Art. 37 Attività del volontariato	pag. 32

TITOLO V

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 39 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo	pag. 34
Art. 40 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio	pag. 34
Art. 41 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico	pag. 35
Art. 42 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata	pag. 35
Art. 43 Rifiuti urbani domestici non putrescibili	pag. 35
Art. 44 Rifiuti urbani domestici ingombranti	pag. 35
Art. 45 Rifiuti urbani da giardino	pag. 35

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 46 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni	pag. 36
Art. 47 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni	pag. 36
Art. 48 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni	pag. 37
Art. 49 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti	pag. 37
Art. 50 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	pag. 37
Art. 51 Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti	pag. 37
Art. 52 Attività di volantinaggio	pag. 38

Art. 53 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	pag. 38
Art. 54 Manifestazioni pubbliche	pag. 38
Art. 55 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	pag. 39
Art. 56 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	pag. 39
Art. 57 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	pag. 39
Art. 58 Pulizia dei mercati	pag. 40
Art. 59 Pulizia dei terreni non edificati	pag. 40
Art. 60 Sgombero della neve	pag. 40
Art. 61 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	pag. 41
Art. 62 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	pag. 41
Art. 63 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	pag. 41
Art. 64 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani Esterni	pag. 42

TITOLO VII DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 65 Regime sanzionatorio	pag. 42
------------------------------	---------

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 47
Art. 67 Abrogazione di precedenti norme	pag. 47

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22 e si propone di disciplinare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con l'obiettivo della riduzione della produzione degli stessi e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- a) raggiungere l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione;
- b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
- c) assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie in tutte le fasi della gestione dei rifiuti e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
- d) scongiurare qualsiasi degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale, promuovendo a tal fine la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.

Art. 2 Oggetto del regolamento

Costituiscono oggetto del presente Regolamento:

- A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- B) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti;
- C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa provinciale in materia;
- D) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico – sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;

E) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;

F) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

G) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

H) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97;

Inoltre il presente regolamento si pone l'obiettivo di attuare le finalità della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

I) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani, ed il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni;

L) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico - sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo;

M) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;

N) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico - sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti;

Art. 3 Campo di applicazione del presente regolamento

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

A) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

B) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

Art. 4 Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

abbandono: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 21 D.Lgs. n. 22/1997;

affidatario del servizio: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polidibenzotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi;
- il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico - fisiche della natura conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

piazzole ecologiche: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

centri di raccolta materiali: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n. 137/89;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,...);

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...);

coefficienti di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

A. 1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che vengono ulteriormente classificati in:

- Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
- Frazione residua: i rifiuti non recuperabili;

A. 2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti;

A. 3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi

sopra richiamato dovuto a modifiche normative provinciali, regionali e nazionali;

A. 4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi;

A. 5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in:

A. 5.1 Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

A. 5.2 Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

A. 6 Rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A. 1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;

A. 7 Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A. 5 e A. 6.

B) Rifiuti Speciali:

B. 1 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B. 2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo realizzate da ditte o imprese.

B. 3 rifiuti da lavorazioni industriali;

B. 4 rifiuti da lavorazioni artigianali;

B. 5 rifiuti da attività commerciali;

B. 6 rifiuti da attività di servizio;

B. 7 rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B. 8 rifiuti derivanti da attività sanitarie: i rifiuti provenienti dalle strutture pubbliche o private di cui all'art. 2 del Decreto 26 giugno 2000, n. 219;

B. 9 macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B. 10 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel successivo art. 8, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D.Lgs.

Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel successivo art. 8, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività di gestione dei rifiuti

Il Comune, sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del piano provinciale di smaltimento dei comuni.

Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune o Ente gestore nel quale dovranno essere individuate le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

Il Comune, in particolare, anche attraverso l'Ente Gestore o società che l'Amministrazione dovesse individuare, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A) Gestione dei rifiuti urbani

A. 1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.

A. 2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani domestici ingombranti.

A. 3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi.

A. 4 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;

A. 5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta,

da definirsi in relazione alle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.

A. 6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

A. 7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Titolo II

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI ASSIMILABILI AGLI URBANI)

Art. 7 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali ;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

così come definiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, avviene secondo i seguenti criteri:

- **limiti qualitativi**: definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/ c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000;
- **limiti quantitativi**: secondo quanto disposto dal Comune o dal Gestore del servizio.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali indicate dal Gestore del servizio di concerto con il Comune affidatario.

Art. 8 Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 7 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 del C.I. e della deliberazione n. 8/c dd. 10.03.1987 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (integrata dal provvedimento prot. n. 890/2000-U221 dd. 06.04.2000 del Dirigente del Settore Tecnico Scientifico e dell'Informazione dell'APPA), non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1^a categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Art. 9 Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq/annui.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Art. 10 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che a norma del suddetto art. 49 L. 22/97, non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi della deliberazione adottata dal Comune, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa/tariffa RSU delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati assimilabili agli urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa o della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o

sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B. 1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);

B. 2 specificazione dell'attività svolta;

B. 3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

B. 4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B. 5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;

B. 6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

B. 7 superfici aziendali complessive;

B. 8 numero di addetti complessivi;

B. 9 verifica del numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

B. 10 verifica del codice europeo dei rifiuti (C.E.R.) secondo gli allegati del provvedimento dell'A.P.P.A. n. 830/2000 dd. 06.04.2000, pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 26.04.2000;

Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, b.10 con fini statistiche conoscitive, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Gestore e al Comune.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU o alla non applicazione della tariffa di superfici aziendali a causa

della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale. L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata. Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.

In esito alla procedura di che trattasi il Gestore procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alle conseguenti variazioni e alla comunicazione dei risultati al Comune. Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 11 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati assimilabili agli urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 12 Area di espletamento del pubblico servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati assimilabili agli urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli

tecnico-organizzativi del Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.

Il servizio è garantito anche in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di Mt. 400 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del Gestore.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:

- gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
- le strade chiuse senza pipa di ritorno per le quali sia posizionato un contenitore ad una distanza massima di 300 m. dall'accesso di detta strada.

Art. 13 Competenze del Gestore del Servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce precipua competenza del Gestore del Servizio.

In tal senso il Gestore:

A) provvede a definire, in accordo con le Amministrazioni Comunali, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani domestici;
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati agli urbani ;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi in accordo con le Amministrazioni Comunali;

D) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle competenze di cui alla lettera A), B), C) ed E) il Gestore acquisisce il preventivo parere del Comitato di Gestione del Servizio.

Art. 14 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani relativamente all'area urbana, devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con la competente autorità comunale.

Di norma sono ammessi contenitori in area privata nelle zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale. I contenitori dovranno comunque essere posizionati su area pubblica da parte del privato nei giorni e orari stabiliti per la raccolta. Su richiesta dell'interessato, sentito il Comitato di Gestione del Servizio, il gestore potrà provvedere alla raccolta su area privata contro la corresponsione di un eventuale canone aggiuntivo relativo al noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica. Il privato autorizzato potrà optare per l'acquisto del contenitore.

I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, sentito il Comitato di Gestione del Servizio, e sostituiti su richiesta e prescrizione degli stessi quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.

I contenitori dei rifiuti urbani possono essere dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comitato di Gestione motivata richiesta in tal senso.

Art. 15 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto, evitando l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dal Gestore incaricato del pubblico servizio.

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori all'uopo assegnati.

I rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti chiusi idonei all'uso o comunque di materiale biodegradabile, se destinati alla frazione umida organica, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.

È altresì vietato l'incendio di rifiuti, comprese le ramaglie, sia in area pubblica che in area privata.

È inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.

È in ogni caso vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.

Art. 16 Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani:

- a. di rifiuti pericolosi
- b. di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati assimilabili agli urbani
- c. di rifiuti urbani pericolosi

- d. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali
- e. di rifiuti di imballaggi terziari
- F. di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata
- G. rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc...) per i quali verranno indicate, dal Gestore, le specifiche modalità di raccolta.

È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso.

E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

E' vietato il conferimento di rifiuti nei cassonetti e contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti urbani da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) non residenti (eccezion fatta per turisti, possessori di seconde case, esercenti di attività o professioni pubbliche o private, che si trovino sul territorio comunale).

Art. 17 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti differenziati posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate;

B) mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti di norma attivato mensilmente. I rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati preferibilmente in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta e a partire dalle ore indicate dal Comitato di Gestione del Servizio in accordo con il Gestore del servizio in base all'organizzazione dello stesso del giorno antecedente a quello fissato per il ritiro.

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico. Tale servizio è istituito a favore di quegli utenti per i quali risulta impossibile conferire i rifiuti ingombranti presso le stazioni ecologiche attrezzate e comunque per quantità di materiale limitata.

Art. 18 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, o generati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta (se non utilizzati a fini agronomici o che non possano essere oggetto di ritiro mediante servizio a chiamata - salvo istituzione di servizio specifico), devono essere conferiti direttamente presso il Centro Raccolta Materiali (CRM).

Art. 19 Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 20 Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

E' altresì obbligatorio attenersi alle indicazioni stabilite dall'art. 3 del D.P.G.P. nov. '98, n. 38-110/Leg. relativamente agli adempimenti connessi con l'esercizio del trasporto dei rifiuti urbani.

Art. 21 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e dovranno essere trasmessi al Comune a scadenze periodiche da convenirsi. Il Comune interessato potrà esercitare, limitatamente al proprio territorio, anche una funzione di controllo in qualsiasi momento. Il Gestore, sentito il Comitato di Gestione del Servizio, potrà attivare iniziative sperimentali di pesatura individualizzata dei rifiuti, in accordo con il Comune

che potranno essere successivamente estese a tutto l'ambito territoriale del Comune.

Art. 22 Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni dei medesimi avviene presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO

Art. 23 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia

Il Comune promuove la definizione d'idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione d'energia, nel rispetto d'adequati principi di tutela igienico - sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

Il Comune d'intesa con il Gestore promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui alla Legge Provinciale n. 5/98, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del consorzio nazionale imballaggi.

Art. 24 Raccolte differenziate a fini economico produttivi

Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 22 possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.

Le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

Art. 25 Raccolte differenziate a fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico - sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 26 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta

In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 22, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico - sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento.

Art. 27 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

A) alla manutenzione, alla pulizia e al decoro dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;

B) ad inoltrare, a scadenze periodiche indicate dal Comitato di Gestione del Servizio, o direttamente dal Comune interessato qualora il servizio sia attivato autonomamente, un resoconto, con cadenze concordate con il gestore del servizio, sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati;

C) viene demandato ad apposita previsione contrattuale l'eventuale obbligo dell'affidatario del servizio di raccolta di rifiuti - che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali) - di pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché di raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica, o in area privata ad uso pubblico, ferma restando la tempestiva segnalazione del fatto ai competenti uffici comunali;

Art. 28 Centri di raccolta materiale

Il Comune predispone un adeguato numero di punti recintati e presidiati per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all'art. 4 del presente regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte degli utenti, non conto terzi), pile, batterie esauste;
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso d'ogni stazione.

Nel caso che il Comune stesso predisponga in modo autonomo alcuni centri di raccolta materiale saranno dallo stesso indicate e pubblicizzate sia le tipologie di rifiuto che potranno essere conferite che gli utenti che potranno servirsi di tali centri.

Quando i centri di raccolta sono chiusi e/o non presidiati è vietato:

- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti .

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti esternamente alle stazioni stesse.

Art. 29 Modalità di effettuazione raccolte differenziate

Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale ha attivato tramite il Gestore, saranno calibrate in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di rifiuto raccolto possibili.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia per la parte residua che per la frazione organica (umido), viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le seguenti modalità:

- 1.** Ad ogni singola utenza vengono consegnati dei contenitori rigidi il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
- 2.** I contenitori devono essere lavati dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dei bidoncini al Comune,

quest'ultimi devono risultare perfettamente puliti e disinfettati. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore fissato in Euro 10,00.

3. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori o presso punti individuati dal Comune in collaborazione con l'affidatario del servizio. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta salvo casi specifici autorizzati dal Comune. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
4. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
5. Nel caso di una elevata concentrazione di utenze (per es. condomini) le stesse su richiesta potranno essere dotate di un contenitore con le caratteristiche di un cassonetto stradale adibito a loro uso esclusivo e custodito all'interno dell'area condominiale.

Art. 30 Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)

Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.

Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico – sanitario.

La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
- b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
- d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo i fini agronomici dello stesso.

Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.

Il Comune si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento (ad esempio il compostaggio condominiale).

Art. 31 Raccolta differenziata dei materiali diversi dalla frazione umida e secca

Il servizio di raccolta differenziata si esplica con le seguenti modalità:

- raccolta carta effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- raccolta vetro, lattine in alluminio o acciaio effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- raccolta imballaggi in plastica e polistirolo tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- raccolta della frazione organica tramite contenitori monoutenza o pluriutenza;
- raccolta degli abiti usati tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- raccolta lattine tramite cassonetti a livello stradale;
- raccolta batterie e pile tramite appositi contenitori pluriutenza a livello stradale identificati con la dicitura "pile";

- raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati in prossimità degli ambulatori pubblici;
- raccolte differenziate di altri rifiuti presso i contenitori posizionati presso i centri di raccolta materiale, così come descritto al precedente art. 28.

Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito dal Gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.

Il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Art. 32 Rifiuti urbani “ pericolosi”

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dall'allegato D del D.Lgs. 22/97 e dall'art. 14 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità sotto definite.

Il relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio comunale attraverso il conferimento degli stessi da parte degli utenti presso il locale C.R.M. Essa riguarda:

- 1) vernici;**
- 2) inchiostri;**
- 3) adesivi;**
- 4) solventi;**
- 5) prodotti fotochimici;**
- 6) pesticidi di uso domestico;**
- 7) altri tipi di rifiuti che presentino riconosciute caratteristiche di pericolosità tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;**
- 8) olii esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi;**
- 9) batterie e accumulatori;**

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso i centri di raccolta materiali appositamente attrezzati o presso il mezzo itinerante allo scopo destinato o, dove attivato, con chiamata a pagamento.

E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

Art. 33 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

vetro

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- tramite servizi monoutenza appositamente attivati con eventuale pagamento di una tariffa;
- eventuali altre modalità di raccolta individuate dal gestore in accordo con il Comune territorialmente interessato.

carta e cartone

- per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- tramite servizi monoutenza appositamente attivati con eventuale pagamento di una tariffa;
- eventuali altre modalità di raccolta individuate dal gestore in accordo con il Comune territorialmente interessato.

Plastica / polistirolo

- per quanto riguarda gli imballaggi in plastica e in polistirolo:
 - tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
 - tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Gestore o chi per esso;
 - tramite servizi monoutenza appositamente attivati con eventuale pagamento di una tariffa;
 - eventuali altre modalità di raccolta individuate dal gestore in accordo con il Comune territorialmente interessato.

metallo

per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio e/o acciaio:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
 - tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Gestore o chi per esso;

- tramite raccolta su chiamata, dove attivata, con l'eventuale pagamento di una tariffa.

legno

- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;

- tramite raccolta su chiamata, dove attivata, con l'eventuale pagamento di una tariffa.

altri

- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Gestore o chi per esso;

- tramite raccolta su chiamata, dove attivata, con l'eventuale pagamento di una tariffa.

Art. 34 Modalità di informazione dell'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;

- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;

- destinazioni delle frazioni recuperate;

- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;

- mediante comunicati stampa;

- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;

- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo;

- mediante conferenze e incontri pubblici;

- mediante campagne di educazione nelle scuole e presso le famiglie.

Il Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Art. 35 Divieti ed obblighi dell'utenza per materiali diversi dalla frazione umida e secca

Essendo stato attivato il sistema di raccolta differenziata di cui ai precedenti articoli, è obbligatorio avvalersi degli appositi contenitori a ciò predisposti. È pertanto vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso i centri di raccolta materiali qualora

gli stessi siano istituiti ovvero provvedere, attraverso il sistema a chiamata, con spese a carico dell'utenza.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

E' altresì vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata anche qualora i contenitori fossero pieni.

E' infine vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.

Art. 36 Incentivi

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e della Legge Provinciale n. 5/98 relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina della tassa per lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

In particolare dovrà essere incentivato l'utilizzo di compostiere domestiche riconoscendo una riduzione sulla tassa per lo smaltimento degli R.S.U. dovuta, agli utenti che provvedano al compostaggio della frazione umida (sfalci, potature, resti vegetali, ecc.) derivante dai rifiuti prodotti nelle proprie aree verdi.

In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemerenzza sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi sulla tassa o sulla tariffa rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per l'Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata;
- eventuali altri incentivi che le Amministrazioni Comunali vorranno concedere.

Art. 37 Attività del volontariato

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Tali attività vengono espletate sulla base delle disposizioni di cui al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. art. 3 così come modificato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2257 del 08.09.2000.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- non arrecare intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale;
- nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico;
- le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione;
- le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca

- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di contenitori per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di natura domestica
- stracci e vestiario usato

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Art. 38 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile

L'Amministrazione Comunale tramite il Gestore si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente il recupero.

A tale riguardo è consentito il conferimento presso i centri di raccolta materiali attrezzati delle frazioni recuperabili dei rifiuti speciali assimilabili purché questo non comporti maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 39 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Con riferimento all'art. 6 lettera A. 6 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Art. 40 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche

all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata avvalendosi dei contenitori presenti sul territorio per le singole frazioni di materiale.

Art. 41 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico

È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.

È comunque vietato l'incendio di rifiuti, comprese le ramaglie, all'aperto sia nelle aree interne che esterne all'area del servizio di raccolta.

Art. 42 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Art. 43 Rifiuti urbani domestici non putrescibili

La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente presso il C.R.M.

Art. 44 Rifiuti urbani domestici ingombranti

Il servizio di raccolta mensile o su chiamata (qualora attivato) dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche gli utenti aventi riduzione o esclusi dal pagamento della tassa o della tariffa RSU.

Art. 45 Rifiuti urbani da giardino

Tali rifiuti generati all'esterno dell'area d'espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso i centri di raccolta materiali o utilizzando ulteriori servizi di raccolta differenziata all'uopo istituiti.

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 46 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 5 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il gestore del servizio.

Art. 47 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

L'area entro la quale è istituito il servizio è quella in essere all'entrata in vigore del presente regolamento individuata nella planimetria e le cui successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco.

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono definiti così da comprendere:

- A) Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- B) Le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- C) I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- D) Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- E) Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- F) Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.;

Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio - potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;

G) Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

Art. 48 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Gestore sulla base degli indirizzi tecnico - programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.

Art. 49 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 50 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 51 Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 52 Attività di volantaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) **è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;**
- c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione, i quali soggetti sono altresì tenuti a provvedere alla pulizia del sito ovvero a rimborsare il Comune delle spese sostenute per la stessa.

Art. 53 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,...).

Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa.

Art. 54 Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 55 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi utilizzando ove predisposti i sacchetti/pattumiera stradali, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 56 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 57 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 58 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori, ovvero presso il locale C.R.M., dietro pagamento di eventuale tariffa.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore che fisserà i I corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 59 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 60 Sgombero della neve

Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.

E' vietato invadere la carreggiata e i marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Art. 61 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm. I proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

Art. 62 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 63 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

Art. 64 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

A) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;

B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 65 Regime sanzionatorio

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal D.Lgs. 22/97, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie:

art.	Oggetto	descrizione	Sanzione (€)
15	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	50,00/500,00
		Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento/ordinanze	50,00/150,00
		Divieto di incendiare rifiuti all'aperto	100,00/180,00

art.	Oggetto	descrizione	Sanzione (€)
28	Centro di raccolta materiali	Divieto di depositare rifiuti esternamente al locale Centro Raccolta Materiali (CRM)	50,00/300,00
15	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti	50,00/150,00
		Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00/150,00
Divieto di utilizzare cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25,00/150,00	
Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti		25,00/150,00	
Obbligo spostamento bidoncini monoutenza nei giorni di raccolta		25,00/150,00	
30	Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	Modalità di effettuazione compostaggio domestico	50,00/150,00
15	Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all'art. 15	50,00/300,00
17	Conferimento di rifiuti ingombranti	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo le modalità di cui all'art. 17	50,00/300,00
32	Conferimento dei rifiuti pericolosi	Divieto conferimento rifiuti urbani pericolosi in contenitori per raccolta rifiuti ordinari	75,00/300,00
18 45	Conferimento dei rifiuti urbani da giardino	Obbligo conferimento diretto rifiuti urbani da giardino al CRM	50,00/300,00

art.	Oggetto	descrizione	Sanzione (€)
19	Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Obbligo conferimento rifiuti secondo le modalità di cui all'art. 19	50,00/300,00
35	Raccolta multimateriale frazione secca recuperabile (plastica, vetro e alluminio, carta e cartone)	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00/300,00
		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	50,00/240,00
		Divieto spostamento contenitori per la raccolta differenziata dalla posizione decisa dal Comune	50,00/240,00
		Divieto danneggiamento (ribaltamento, affissioni, scritte,...) dei contenitori per la raccolta differenziata	50,00/240,00
31	Gestione dei rifiuti sanitari (medicinali)	Obbligo conferimento rifiuti sanitari secondo le modalità di cui all'art. 31	50,00/300,00
49	Cestini portarifiuti	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili	50,00/150,00
		Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini portarifiuti	25,00/150,00

art.	Oggetto	descrizione	Sanzione (€)
50	Divieto di imbrattamento del suolo e delle strutture pubbliche	Divieto di abbandonare e di gettare sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità	25,00/150,00
58	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	Obbligo per commercianti ed ambulanti di tenere le aree di mercato pulite durante e dopo il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità di cui all'art. 59	75,00/180,00
59	Pulizia dei terreni non edificati	Obbligo pulizia terreni non edificati	50,00/180,00
56	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Obbligo per i gestori di pubblici esercizi, occupanti aree pubbliche, di tenerle pulite	50,00/180,00
		Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali simili, le cui aree esterne, per le particolari attività esercitate, quali: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute	50,00/180,00
		Obbligo conferimento rifiuti secondo le modalità di cui all'art. 57	50,00/300,00
		Obbligo pulizia area	50,00/180,00

		posteggio	
art.	Oggetto	descrizione	Sanzione (€)
57	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	75,00/180,00
54	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Obbligo di comunicazione ed accordo col gestore, per enti che organizzano manifestazioni su area pubblica, circa le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti	25,00/150,00
51	Attività di carico e scarico di merci e materiali	Obbligo, per chi esegue attività, di pulire l'area interessata	50,00/180,00
55	Conduzione di animali	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato il suolo pubblico	50,00/150,00
53	Cantieri edili	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	75,00/180,00
63	Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata	50,00/150,00
		Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate dalla pulizia meccanizzata	50,00/150,00
		Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	50,00/150,00

art.	Oggetto	descrizione	Sanzione (€)
52	Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini sulle vie pubbliche	50,00/150,00
		Divieto collocazione dei volantini sotto i tergicristalli	50,00/150,00
60	Sgombero neve	Divieto di sosta nelle aree interessate dallo sgombero neve	50,00/150,00
		Divieto invasione carreggiata con la neve rimossa	50,00/150,00
62	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica	50,00/150,00

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 67 Abrogazione di precedenti norme

È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 04.08.2004, con deliberazione n. 28.

IL SINDACO
(dr. Daniele Baldo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Paolo Broseghini)

Divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione ai sensi di legge per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare d'approvazione n. 28 dd. 04.08.2004, avvenuta dal 09.08.2004 al 19.08.2004, avverso la quale non sono pervenute opposizioni.

Aldeno, addì 20 agosto 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Paolo Broseghini)
